



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

DECRETO DIRIGENZIALE

G063_2021 Determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori per gli interventi di rifunzionalizzazione della Scuola di Architettura nei plessi di S. Teresa e S. Verdiana “ CUP: B16E18000270001 CIG 9180854863

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze;

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, parte integrante e sostanziale del presente decreto e le relative premesse procedimentali, trasmesse unitamente al Progetto definitivo, con Determina Dirigenziale del Dirigente dell’Area Edilizia n.872, prot. 332363 del 15 dicembre 2021, dalla quale si evince la volontà di procedere all’affidamento dell’appalto con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 59, comma 1-bis



del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i, mediante procedura negoziata, da svolgersi tra un minimo di 5 operatori economici, e che tale appalto integrato verrà aggiudicato con il criterio del ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a corpo, art. 3 lett. dddd) D.Lgs 50/2016, con applicazione del co.1 dell'art. 97 c. 2 bis del D. Lgs 50/2016 ai fini della valutazione della congruità delle offerte;

DATO ATTO CHE il progetto definitivo espone un importo complessivo dei lavori pari ad € 934.233,09, di cui €. 899.165,79 per Opere soggetti a ribasso, comprensivi di € 13.288,16 per Incremento Spese generali Oneri Covid, €.35.067,30 per Oneri per l'applicazione dei Piano di Sicurezza e Coordinamento non soggetti a ribasso, comprensivi di €. 361,95 per Incremento spese generali per oneri Covid ed € 16.607,89 per costi emergenza Covid da PSC, oltre ad €.34.336,35 per la progettazione esecutiva, per un importo complessivo di €.968.569,44 oltre IVA al 10% come per legge sui lavori, CNPAIA e IVA al 22% sulla Progettazione Esecutiva, per un totale complessivo di € 1.071.222,36 e che il Quadro Economico complessivo dell'intervento, rideterminato a seguito della Verifica del progetto ed ulteriormente variato nelle spese necessarie alla Direzione dei Lavori-CSE e Certificato di Regolare esecuzione esprime un importo di €. 1.300.000,00;

MANIFESTATO IN DETTAGLIO l'importo complessivo di appalto dei lavori e servizi in oggetto che risulta pari a € 968.569,44 per lavori e servizi in appalto integrato così suddiviso, oltre oneri fiscali e oltre oneri previdenziali, come segue:

CATEGORIA	CLASSIFICA	SOGGETTI A RIBASSO		NON SOGGETTI A RIBASSO			IMPORTO APPALTO colonna
		IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	Incremento spese generali (DGRT 645/2020)	Costi sicurezza per applicazione del PSC	Costi emergenza Covid da PSC	Incremento spese generali sui costi da PSC	
TOTALE	I	€ 139.444,36	€ 2.091,66	€18.097,46	€ 16.607,89	€ 361,95	€ 176.603,32
TOTALE		€ 746.433,27	€ 11.196,50				€ 757.629,77
PROGETTAZIONE CSP		€ 27.469,08					€ 27.469,08
spese al 25%		€ 6.867,27					€ 6.867,27



totale appalto	€ 920.213,98	€ 13.288,16	€ 18.097,46	€ 16.607,89	€ 361,95	€ 968.569,44
-----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------	---------------------

CONSIDERATO CHE al fine di ridurre i tempi relativi alle procedure di affidamento, con nota prot. n. 257803 del 04/10/2021 è stato pubblicato sulla piattaforma START lo specifico Avviso per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, il cui termine ultimo per la presentazione delle istanze era stabilito a tutto il 19/10/2021;

RICHIAMATO l'Avviso pubblico di Manifestazione di interesse ai sensi del quale, qualora più operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, avessero manifestato interesse a partecipare all'indagine di mercato, la Stazione Appaltante si sarebbe potuta avvalere della facoltà di limitare gli inviti a non meno di n. 5 operatori, mediante sorteggio telematico START;

PRESO ATTO del Verbale di apertura delle istanze relativo all'avviso manifestazione interesse procedura telematica START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) agli atti del procedimento, e del sorteggio telematico di n.5 operatori economici validamente candidati alla presente procedura;

DATO ATTO che ai fini della gestione della procedura di gara e contratto verrà utilizzata la piattaforma di negoziazione regionale START;

CONSIDERATO che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, con applicazione dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 ai fini della valutazione della congruità delle offerte e che trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte economiche che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari a 5, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 120/2020;

PRESO ATTO che in relazione agli artt. 97 co. 8 del d.lgs. 50/2016 e art. 1 co. 3 della L. n. 120/2020, il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero;



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 120/2020, non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd), nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016, alle condizioni previste nel Progetto posto a base di gara e dell'offerta economica rimessa dall'aggiudicatario;

VISTA la programmazione biennale degli acquisti di cui all'art. 21 d.lgs. 50/2016;

ciò premesso

DECRETA

- a) l'indizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32. c. 2 d.lgs. 50/2016, di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 59 c.1-bis e dell'art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co.4 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, a corpo art. ex 3 lett. dddd), al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con l'applicazione dell'*esclusione automatica* ai sensi dell'art. 97, comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter per l'importo complessivo di appalto dei lavori e servizi in oggetto pari a € 968.569,44 per lavori e servizi in appalto integrato suddiviso in dettaglio, oltre oneri fiscali e oltre oneri previdenziali, come segue:

CATEGORIA	CLASSIFICA	SOGGETTI A RIBASSO		NON SOGGETTI A RIBASSO			IMPORTO APPALTO colonna
		IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	Incremento spese generali (DGRT 645/2020)	Costi sicurezza per applicazione del PSC	Costi emergenza Covid da PSC	Incremento spese generali sui costi da PSC	
TOTALE	I	€ 139.444,36	€ 2.091,66	€18.097,46	€ 16.607,89	€ 361,95	€ 176.603,32
TOTALE		€ 746.433,27	€ 11.196,50				€ 757.629,77
PROGETTAZIONE CSP		€ 27.469,08					€ 27.469,08
spese al 25%		€ 6.867,27					€ 6.867,27
totale appalto		€ 920.213,98	€ 13.288,16	€ 18.097,46	€ 16.607,89	€ 361,95	€ 968.569,44



- b) Di dare atto che l'importo a base di gara di € 968.569,44 oltre oneri ed iva per un totale di € 1.071.222,36 trova copertura sulla scheda di piano edilizio 161 flusso 2022 e 2023;
- c) Di procedere in esecuzione del presente atto alla pubblicazione della Gara di Appalto sulla Piattaforma Telematica di Gara Start ;
- d) di procedere alla pubblicazione della presente Determina all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente"; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge, unitamente alla lettera di Invito; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/;

VISTO

Area Servizi Economici e Finanziari

Dott. Francesco Oriolo

ORIOLO
FRANCESCO

Firmato digitalmente da
ORIOLO FRANCESCO
Data: 2022.04.12 12:38:14
+02'00'

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Benedetti

Allegati

1. Lettera di invito



LETTERA DI INVITO

G063_2021 - PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI ARCHITETTURA NEI PLESSI DI S. TERESA E S. VERDIANA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMI 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 S.M.I

CIG 9180854863 CUP B16E18000270001

L'appalto prevede l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva di interventi edilizi ed impiantistici riguardanti l'impianto di illuminazione e opere civili nelle aule dei plessi sopra indicati. NON È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO IN SEDE DI GARA.

STUDIO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA:

Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. - FIRENZE

Disciplinare Rep. n. 1380/2019 Prot.195005 del 28/10/2019 e Rep. n. 416/2021 prot. 128397 del 27/04/2021. CIG Z4828C09A9.

Responsabile della progettazione e dell'integrazione progettuale: Ing. Leopoldo D'Inzeo

UBICAZIONE PLESSI DIPARTIMENTO ARCHITETTURA – Scuola di Architettura

S. Teresa Via della Mattonaia, 8 Firenze

(<https://www.google.it/maps/place/Via+della+Mattonaia,+14n,+50121+Firenze+FI/@43.772239,11.2662753,17z/data=!4m3!1m7!3m6!1s0x132a540934a19455:0x82eeecf88adca70a!2sVia+della+Mattonaia,+14n,+50121+Firenze+FI!3b1!8m2!3d43.772239!4d11.268464!3m4!1s0x132a540934a19455:0x82eeecf88adca70a!8m2!3d43.772239!4d11.268464>)

S. Verdiana **S. Verdiana** Piazza Ghiberti, 27

(<https://www.google.it/maps/place/Universit%C3%A0+degli+Studi+di+Firenze,+Dida,+Plesso+di+Santa+Verdiana/@43.7701464,11.2671972,19z/data=!4m9!1m2!2m1!1sfacolt%C3%A0+di+architettura+firenze!3m5!1s0x0:0x1324e73f2035c4c2!8m2!3d43.770085!4d11.2673053!15sCiBmYWNvb>)



HTDoCBkaSBhcmNoaXRldHRlcmEgZmlyZW56ZVo8ChhmYWNvbHTDoCBkaSBhcmNoaXRldHRlcmEiIGZhY29sdMOgIGRpIGFyY2hpdGV0dHVyYSBmaXJlbnplkgEVdW5pdmVyc2l0eV9kZXBhcnRtZW50mgEkQ2hkRFNvaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU56TVVwVfVXZDNSUkFC)

ART. 1 - AMMONTARE DELL'APPALTO

A seguito della Delibera della GRT n° 645/2020 “Approvazione elenco misure anticovid-19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici” del 25.05.2020, distinti in oneri e costi per la sicurezza, questi sono stati computati e indicati nell’importo dei lavori e mantenuti evidenziati nella narrativa e nelle tabelle sottostanti.

L’ammontare dell’appalto è quindi costituito:

CATEGORIA	CLASSIFICA	SOGGETTI A RIBASSO		NON SOGGETTI A RIBASSO			IMPORTO APPALTO	% incidenza categorie qualificazione	Qualificazione obbligatoria	SIOS	% INCIDENZA SCORPORABILI > < 10%	REGOLA QUALIFICAZIONE	% subappaltabile	DIVIETO AVVALIMENTO
		IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	Incremento spese generali (DGRT 645/2020)	Costi sicurezza per applicazione del PSC	Costi emergenza Covid da PSC	Incremento spese generali sui costi da PSC								
PREVALENTE OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI	III	€ 746.433,27	€ 11.196,50	€ -	0,00 €		757.629,77 €	81,10%		SI		PREVALENTE	50%	SI
SCORPORABILI OG1 - OPERE CIVILI	I	€ 139.444,36	€ 2.091,66	€ 18.097,46	€ 16.607,89	€ 361,95	€ 176.603,32	18,90%	SI		>	L'IMPORTO DELLA CATEGORIA OG1 PER LA QUALIFICAZIONE IN SEDE DI GARA SI SOMMA A QUELLO DELLA CATEGORIA GENERALE PREVALENTE OS30	100 %	N O



TOTALE LAVORI	€ 885.877,63	€ 13.288,16	€ 18.097,46	€ 16.607,89	€ 361,95	€ 934.233,09
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP	€ 27.469,08					€ 27.469,08
spese al 25%	€ 6.867,27					€ 6.867,27
TOTALE SERVIZI INGEGNERIA	€ 34.336,35					€ 34.336,35
TOTALE APPALTO	€ 920.213,98		€ 18.097,46	€ 16.607,89		€ 968.569,44

In particolare l'importo di appalto si articola come segue:

dall'importo di lavori pari a € 885.877,63 e incremento delle spese generali come da Delibera 645/2020 pari a € 13.288,16 entrambi soggetti a ribasso, oltre a € 18.097,46 di costi per la sicurezza da PSC, € 16.607,89 di costi per la sicurezza da emergenza COVID19 e € 361,95 per incremento spese generali sui costi da PSC per applicazione dei protocolli per l'emergenza COVID19, tutti non soggetti a ribasso, per un **importo di lavori a base d'asta di € 934.233,09**, oltre oneri fiscali; L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta a € **934.233,09** (euro novecentotrentaquattromiladuecentotrentatre/09), di cui:

- € **18.097,46** (euro diciottomilanovantasette/46) per costi sicurezza per applicazione del PSC non soggetti a ribasso;
- € **13.288,16** (euro tredicimiladuecentottantotto/16) per incremento spese generali oneri COVID, soggetto a ribasso;
- € **16.607,89** (euro sedicimilaseicentosette/89) per costi emergenza COVID non soggetti a ribasso;
- € **361,95** (euro trecentosessantuno/95) per incremento spese generali sui costi da PSC, non soggetti a ribasso;

per un importo dei lavori soggetti a **ribasso d'asta di € 899.165,79**

- L'importo dei lavori è definito per categoria come esplicitato nella seguente tabella:



Centrale Acquisti

Descrizione	Categorie DM 2016/SOA	
	E.10/OG.1	IA.03/OS30
Edilizia	139.444,36	
Impianti elettrici e speciali		746.433,27
Incremento spese generali + 1,5%	2.091,66	11.196,50
Sommano soggetti a ribasso	141.536,02	757.629,77
Costi sicurezza per applicazione del PSC		18.097,46
Costi emergenza COVID da PSC		16.607,89
Incremento spese generali sui costi da PSC		361,95
Sommano non soggetti a ribasso	0,00	35.067,30
Incidenza percentuale	15,2	84,8
	TOTALE LAVORI	934.233,09

- l'onorario per la progettazione esecutiva che è pari ad € 27.469,08 oltre le spese al 25% che ammontano ad € 6.867,27, per **un importo di onorario a base d'asta di € 34.336,35**, oltre oneri previdenziali e fiscali;

L'importo complessivo dei compensi di ingegneria e architettura a corpo è di € **27.469,08**, le spese tecniche ammontano ad € **6.867,27**, per un importo complessivo di servizi di ingegneria e architettura soggetti a ribasso d'asta di € **34.336,35** al netto di oneri previdenziali e fiscali.

Calcolo notula per Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione				
ID opere	denominazione	onorario	spese 25%	totale
E.10	EDILIZIA	6.294,23	1.573,56	7.867,79
IA.03	IMPIANTI elettrici e speciali	21.174,85	5.293,71	26.468,56
	Sommano onorario	27.469,08	6.867,27	34.336,35



Il totale dell'appalto, comprensivo dei lavori e servizi di ingegneria e architettura ammonta a € 933.502,14 soggetto a ribasso, ed € 35.067,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 968.569,44.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo; si procede all'*esclusione automatica* dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

ART. 3 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONI DI APPALTO.

L'appalto prevede l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva di interventi edilizi ed impiantistici riguardanti l'impianto di illuminazione e opere civili nelle aule dei plessi di S. Teresa e S. Verdiana dell'Università degli studi di Firenze. In particolare l'appalto integrato si articola in :

A.1) Progettazione esecutiva dell'intervento nelle componenti: architettonica, impiantistica elettrica e speciale, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e procedure di notifica agli Enti preposti.

Sono compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

A.2) Appalto lavori relativi all'intervento edilizio ed impiantistico

I lavori per l'esecuzione della predetta rifunzionalizzazione si inseriscono fra quelli di cui all'art. 3 comma a) del DPR 380/2001 la cui realizzazione è stata autorizzata dagli uffici preposti della Stazione Appaltatrice.

I lavori da eseguirsi devono essere condotti sulla base delle condizioni del Capitolato Speciale di appalto e dei documenti progettuali. Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più specificatamente, dalle descrizioni contenute nei computi metrici, negli elaborati tecnici che definiscono esaurientemente i lavori oggetto della presente gara, in modo da consentire la valutazione dell'ammontare della stessa e di formulare la propria offerta su quotazioni



giudicate remunerative e di propria convenienza. I lavori devono risultare conformi alle vigenti normative.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico START , accessibile all'indirizzo internet: <http://start.toscana.it> .

Per la partecipazione alla gara in modalità telematica è necessario che il concorrente sia preventivamente iscritto a START secondo le indicazioni specificate nei successivi articoli del presente disciplinare.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010.

ART. 4 - TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

L'inizio della procedura e il termine perentorio per la presentazione delle offerte è indicato sulla piattaforma START al link di riferimento.

ART. 5 - CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara e tutte le comunicazioni afferenti alla presente procedura ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 del Codice dovranno essere esclusivamente formulate attraverso l'apposita sezione "comunicazioni", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice sono effettuate **ESCLUSIVAMENTE** mediante posta elettronica certificata, pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell'apposito spazio previsto all'interno del D.G.U.E.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno **almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti che eventualmente pervengano successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Sul sistema telematico medesimo saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori informazioni in merito



all'appalto che si rendessero necessarie e che la Stazione Appaltante riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sistema telematico.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata comunicazioni per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- ✓ Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user id e password);
- ✓ Selezionare la gara di interesse;
- ✓ Selezionare "*comunicazioni*" tra le voci di menu previste dal sistema

ART. 6 - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da *DigitPA*, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da *DigitPA*.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da *DigitPA*.



La procedura di appalto si svolge in modalità telematica: l'offerta dovrà essere formulata dall'operatore economico e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Università di Firenze – accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

L'indirizzo per l'assistenza all'operatore economico è il seguente: start.oe@accenture.com

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la seguente documentazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente appalto, riguardo alla quale il concorrente esprime integrale accettazione al momento dell'invio dell'offerta.

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA COMPRENDE:

Documentazione Amministrativa

Sezione A

1. Domanda partecipazione (GENERATO DAL SISTEMA)
2. Lettera Invito (PUBBLICATA)
3. Elenco Elaborati Progetto Definitivo a base di Gara (PUBBLICATI)
4. Progetto Definitivo a base di gara (PUBBLICATO)
5. Servizi di ingegneria e architettura: (Progettazione Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione) – Tabella Conteggio Onorari base di Gara D.M. 2016 - In uno con il Capitolato Speciale D'Appalto elaborato 2.ST-SV.CSA (PUBBLICATO)
6. A.N.A.C. Contributo Gara e PassOE per verifiche tramite Sistema AVCPass *(a cura del concorrente)*;
7. “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile sul sito internet www.unifi.it alla [sezione “Ateneo” – “Statuto e Normativa” – “Codici” – Codice di Comportamento dell'Università di Firenze”](#) (PUBBLICATO);
8. Protocollo di Legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dall'Università (PUBBLICATO);

9. Modello D.G.U.E (PUBBLICATO);
10. Modello Domanda partecipazione (integrazione al DGUE) (PUBBLICATO);
11. Modello Domanda di partecipazione /dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi” (PUBBLICATO);
12. Modello avalimento “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO” (PUBBLICATO) Copia contratto Avalimento (*a cura del concorrente*);

Documentazione Economica

Sezione B

Offerta Economica generata dal sistema (*a cura del concorrente*);

ART 8 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E OPZIONI DI RINNOVO

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 51, comma 1 D.lgs 50/2016. Non sono previste opzioni di rinnovo del contratto di affidamento.

ART. 9 TABELLA DI DETTAGLIO DELLE CATEGORIE DEI LAVORI

La qualificazione richiesta per i lavori è la categoria OS 30 – impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; tale categoria è super specialistica, a qualificazione obbligatoria e non soggetta ad avalimento.

L'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui al DM 37/2008.

Si rimanda per la visualizzazione e le relative percentuali delle categorie alla tabella sotto riportata:

CATEGORIA	CLASSIFICA	SOGETTI A RIBASSO		NON SOGETTI A RIBASSO			IMPORTO APPALTO colonna	% incidenza	Qualificazione	SIOS	% INCIDENZA	REGOLA QUALIFICAZIONE	% subappaltabile	DIVIETO
		IMPORTO SOGETTO A RIBASSO	Incremento spese generali (DGRT)	Costi sicurezza per applicazione del	Costi emergenza Covid da PSC	Incremento spese generali sui costi								
OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI	III	€ 746.433,27	€ 11.196,50	€ -	0,00 €		757.629,77 €	81,096%	SI	SI		PREVALENTE	50%	SI

Centrale Acquisti

TOTALE CATEGORIA PREVALENTE	III	€ 746.433,2 7	€ 11.196,5 0	€ -	0,00 €		757.629,7 7 €											
OGI - OPERE CIVILI	I	€ 139.444,3 6	€ 2.091,66	€ 18.097,4 6	€ 16.607,8 9	€ 361,9 5	€ 176.603,3 2	18,904%	SI	>	L'IMPORTO DELLA CATEGORIA OGI PER LA QUALIFICAZIO NE IN SEDE DI GARA SI SOMMA A QUELLO DELLA CATEGORIA GENERALE PREVALENTE O30							
descrizione																	100 %	NO
TOTALE	I	€ 139.444,3 6	€ 2.091,66	€ 18.097,4 6	€ 16.607,8 9	€ 361,9 5	€ 176.603,3 2											
TOTALE LAVORI		€ 885.877,6 3	€ 13.288,1 6	€ 18.097,4 6	€ 16.607,8 9	€ 361,9 5	€ 934.233,0 9											

ART. 10 - DURATA

La durata del presente appalto è di complessivi giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi come di seguito ripartiti:

Progettazione	30 giorni naturali e consecutivi
Esecuzione Lavori	330 giorni naturali e consecutivi

Il tempo di esecuzione decorre dal Verbale di consegna del servizio di ingegneria e verrà sospeso per il tempo strettamente necessario alle verifiche di cui all'art. 26 d.lgs. 50/2016.

All'avvio dei lavori verrà redatto il verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 5 del DM 49/2018 con le modalità ivi riportate.



Ai sensi e in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 c. 1 lett. f) del DM 49/2018 l'appaltatore dovrà presentare il «programma di esecuzione dei lavori» in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante.

Il programma di esecuzione dell'appalto non potrà comunque eccedere la durata massima indicata.

I tempi massimi di consegna dei lavori includono la consegna di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, ove prevista.

ART 11 - MODIFICHE AL CONTRATTO EX ART. 106 D. Lgs 50/2016

Ai sensi del comma 14 dell'art. 95 del codice, non sono ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara. Per il progetto definitivo sono stati acquisiti già tutti i pareri e le autorizzazioni occorrenti per la validazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, del D. Lgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono ammesse modifiche e varianti al contratto nei limiti e alle condizioni dell'art. 106 del codice dei contratti previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e approvazione della Stazione Appaltante, affidate al medesimo esecutore del contratto.

I prezzi di variante sono desunti dai documenti contrattuali e di progetto con l'applicazione del ribasso di gara. Nell'ambito delle prestazioni relative ai lavori oggetto del contratto, ove si renda necessario la formazione di "Nuovi Prezzi", si procederà attraverso il Prezziario della Regione Toscana in vigore o a specifiche analisi prezzi.

Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina si rinvia al dettato del medesimo art. 106 ed alle norme collegate vigenti.

La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.



ART. 12 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

EX ART. 45 DEL D.LGS. 50/2016 SONO AMMESSI I SEGUENTI SOGGETTI:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, ammesse a procedura di **concordato preventivo con continuità aziendale** ovvero **autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942** possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in



raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) e g) (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

EX ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 SONO AMMESSI I SEGUENTI SOGGETTI PER LA FASE S.I.A.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; *vanno aggiunti «gli archeologi» (inserzione recata dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32), «professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite (1)».*
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

¹ Inserzione recata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 8, comma 5, lett. a-bis)-



È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Per l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete è quindi questa la disciplina giuridica (come già nel vecchio codice):

1) si applica la disciplina del raggruppamento (e quindi occorre

l'impegno a conferire mandato a un'indicata capogruppo):

- a. se non è nominato un organo comune;
- b. se, pur nominato un organo comune, in contratto viene «diversamente disposto» rispetto alla regola secondo cui l'«organo comune agisce in rappresentanza», anche «in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto»; in tal caso, occorre che la stazione appaltante abbia visione del contratto già in sede di documentazione amministrativa (perché la medesima possa verificare che sussista tale «diversamente disposto»), nella sufficiente modalità soltanto informale (trattandosi di sub-fase soltanto partecipativa);

2) si applica (per analogia) la disciplina del consorzio ordinario (e quindi non occorre conferire nessun mandato in quanto la funzione della rappresentanza è già garantita, laddove deve essere indicata una capogruppo solo al fine della qualificazione):

- a. se è nominato un organo comune e in contratto non viene «diversamente disposto» rispetto alla regola secondo cui l'«organo comune agisce in rappresentanza», anche «in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto»; in tal caso, anche qui è richiesta visione del contratto già in sede di documentazione amministrativa (perché la medesima possa



verificare che non sussista tale «diversamente disposto»), nella sufficiente modalità soltanto informale (trattandosi di sub-fase soltanto partecipativa);

- b. **se è acquisita soggettività giuridica piena** (comprovabile in sede di gara con l'auto-certificazione dell'«iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese»).

Alla luce di questa ricostruzione:

- 1) se l'aggregazione partecipa sul modello del “raggruppamento”, è corretto il principio affermato nel bando-tipo;
- 2) **ma se l'aggregazione partecipa sul modello del “consorzio ordinario le consorziate non designate non possono partecipare uti singulae** alla stessa procedura, trattandosi di possibilità che l'ordinamento (cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7) concede solo ai consorzi cooperativi, artigiani e stabili.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) hanno facoltà di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

A questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori



economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario.



Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai **oggetti costituiti in forma associata** si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello



svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione:

- di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.
- di cui al D. Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art. 67;
- di cui al D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106), art. 53, comma 16 ter, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese all'interno del modello DGUE.

ART. 13 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

13.1 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

13.2 - REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;



- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

ART.14 - REQUISITI DI IDONEITÀ

14.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Possono partecipare alla gara i concorrenti che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 co.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016 (parte IV sezione A D.G.U.E.).

In particolare, gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere *iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)* per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento. Agli operatori cittadini di altro Stato membro, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all'allegato XVI al Codice Appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/e consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) e) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

REQUISITI DEL CONCORRENTE

- a) requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263:** il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato



Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto.

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per servizio di coordinamento della sicurezza

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

I CONCORRENTI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA DI SOLA COSTRUZIONE sono tenuti ad indicare o associare un progettista libero professionista singolo o associato o società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo, di cui all'art. 90 comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei Contratti, in possesso dei requisiti sotto indicati.

La classe e la categoria dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, è riportata nella tabella 2 riportata nell'art. 1, con la corrispondente categoria di opere di cui al D.P.R. n° 207/2010.



INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la **mandante/mandataria** di un raggruppamento temporaneo sia un **consorzio stabile** o una **sub-associazione**, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi **requisiti** di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i **raggruppamenti** .

I requisiti **del d.m. 263/2016** [*«Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito».*] devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica .



Il requisito di ***Iscrizione agli appositi albi professionali***, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui ***all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008*** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo alla ***copertura assicurativa contro i rischi professionali*** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel ***registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura*** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'***iscrizione all'Albo*** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'***abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008*** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.



I requisiti di *capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale*, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici

ART. 15 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Per le opere di cui alla categoria prevalente OS30, indicate come cosiddette "super specialistiche" dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248, non è consentito l'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti** il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.



Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l'operatore economico deve indicare nella sezione D della parte II del DGUE le categorie che intende subappaltare e le relative quote percentuali.

Con riferimento alle Categorie subappaltabili si rinvia alle previste ipotesi di partecipazione esperibili da parte del concorrente.

La quota parte subappaltabile, per la Categoria Prevalente OS30, considerata la complessità dell'intervento e la tempistica ridotta per addivenire alla disponibilità delle opere oggetto di appalto, è limitata al 50 % dell'importo complessivo del contratto.

Per la scorporabile OG1 la quota subappaltabile è pari al 100 %: qualora il concorrente sia privo di qualificazione in tale categoria, l'importo della categoria, ai fini della qualificazione, si somma a quello della prevalente e sussiste OBBLIGO di subappaltare ad impresa qualificata.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

I subappaltatori, devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime quote e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.



La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 per la progettazione ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è escluso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART.17 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Trova applicazione il DECRETO 11 ottobre 2017 - *Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (17A07439) (GU n.259 del 6-11-2017)* del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -

Si richiama integralmente il possesso dei requisiti indicati nell'allegato 2.ST-SV.CAM.

Il progetto esecutivo delle opere e l'esecuzione delle stesse dovrà rispondere a tutti i criteri di verifica di cui all'elaborato indicato. L'appaltatore dovrà garantire la rispondenza, oltre a quanto specificamente indicato per le varie tipologie di lavorazione dettagliatamente riportate negli articoli che seguono, ai criteri di cui ai punti sopra richiamati del DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 18 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

L'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;



- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

ART 19 DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO

L'offerente deve aver applicato le Linee Guida adottate con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti dalle seguenti Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salariominimo»;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (normaminima);
- la «Dichiarazione universale dei diritti umani»;
- art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo»

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare il rispetto della legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'offerente deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

L'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a:

- presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01;



- conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti.

ART. 20 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 6 del Codice.

ART. 21 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **per un importo pari a € 80,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC (Delibera n. 1121/2020) (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2021), pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 22 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di Gara come sopra descritta è costituita dai seguenti plichi virtuali:

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"B - OFFERTA ECONOMICA"



Centrale Acquisti

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico START, accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

Per la partecipazione alla gara è necessario che il concorrente sia preventivamente iscritto alla piattaforma telematica START.

Il possesso dei requisiti di partecipazione sono dichiarati dagli operatori economici concorrenti nel Documento di Gara Unico Europeo D.G.U.E. e nel Documento Modello "Dichiarazione integrativa al DGUE".

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta elettronica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.



L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza della procedura di gara.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera d'invito, nel capitolato di appalto e nonché nell'ulteriore documentazione progettuale posta a base di gara, con rinuncia a ogni eccezione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 23 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza



di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



ART. 24 CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta elettronica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, e in particolare:

24.1 Domanda di partecipazione generata dal sistema telematico

La domanda di partecipazione generata dal sistema telematico dovrà essere sottoscritta con firma digitale dall'operatore economico concorrente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal soggetto mandatario/capogruppo;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

ove il soggetto firmatario sia procuratore: copia conforme all'originale della procura oppure documentazione dalla quale derivi il potere di rappresentanza del soggetto sottoscrittore.

24.2 DGUE

Ai sensi dell'art.85 del Codice, le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei criteri di selezione, rispettivamente, previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice, previsti nel Bando di Gara e nel presente Disciplinare, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del



D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria (**MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SOGGETTO AUSILIARI-AUSILIATI Pubblicato**), contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, con la quale l’ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO (a cura del concorrente), in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze



professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga di altri operatori economici per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione della presente procedura pubblica, deve indicare nel DGUE:

la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
i requisiti oggetto di avvalimento.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo, sia stata subordinata dall'ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente procedura l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

• **produrre un proprio DGUE;**

1) PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale *in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82* dai seguenti soggetti:

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti

nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, *fusione societaria o cessione d'azienda*, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di **partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di **consorzio stabile**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Si veda anche in proposito la CIRCOLARE del 18 luglio 2016, n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530).

PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DI CUI ALL'ART. 45 C.2 LETT. B) E CONSORZI STABILI ART. 45 LETT. C)



Il Consorzio deve dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria e per l'ammissione gli stessi devono essere posseduti e comprovati sia mediante i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia mediante i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante il ricorso ad avvalimento, sia mediante i requisiti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

questi ultimi, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice dei contratti pubblici è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Nello specifico:

la **mandataria** dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi *form on line*, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I *form on line* corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito devono essere compilati secondo le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera d'invito;

per **ogni membro** dell'operatore riunito dovrà essere specificata, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple", la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione.

N.B. ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferita.



La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

compilare i *form on line* per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice);

firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema START;

RETI DI IMPRESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. F) DEL CODICE RISPETTANO LA DISCIPLINA PREVISTA PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI IN QUANTO COMPATIBILE. IN PARTICOLARE:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione



di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (vedasi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 48, comma 14, del Codice **le aggregazioni di rete**, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Per la qualificazione delle imprese si applica la disciplina dell'apporto dei requisiti previsti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

È vietata la partecipazione alla gara delle imprese aderenti alla rete che hanno scelto di partecipare alla gara.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO** ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.**

Detto contratto deve riportare in modo completo, esplicito ed esauriente:

oggetto;

risorse e mezzi, (personale, attrezzature ecc.) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;

- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

produrre un proprio DGUE;

rendere, utilizzando l'apposito **MODELLO "Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO" ex art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo



(DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la “Domanda partecipazione in caso di avvalimento” art. 89”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 del Codice, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art 186 bis R.D. 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale.

ART. 25 CERTIFICAZIONI SOA

I concorrenti devono dichiarare il possesso delle prescritte Certificazioni SOA in relazione ai lavori ed eventualmente dichiarare il possesso della Certificazione SOA per progettazione.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

ART. 26 EVENTUALE ISCRIZIONE WHITE LIST (facoltativo)

L'eventuale iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede ovvero aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno, prot. 25954 del 2303.2016 e DPCM 18.04.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016). Le dichiarazioni in ordine alla valida iscrizione nel predetto elenco ovvero circa la presentazione della relativa istanza di iscrizione o di rinnovo, deve essere resa **utilizzando il Modello Domanda partecipazione (integrazione al DGUE).**

Il suddetto requisito, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento costituendo o già costituito, nonché da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.



Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subappalti e subcontratti relativi alle attività del presente appalto. I subappaltatori e subcontraenti individuati per lo svolgimento delle attività del presente appalto devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

ART. 27 PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

L'operatore economico deve, allegare nell'apposito campo del sistema telematico START il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Schema riepilogativo:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none">• Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
<ul style="list-style-type: none">• R.T.I. (sia costituito che costituendo)• Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 48, c. 8), D.Lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.

<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 	<p>Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016.
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) 	<p>Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. • Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • art. 49 del Codice 	<p>PASSOE relativo all'ausiliaria</p>

FAQ relative a AVCpass e PassOE:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

ART.28 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

28.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende la dichiarazione integrativa al DGUE di cui al Modello fornito dalla Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;



dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Patto di integrità adottati dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le suddette regolamentazioni, pena la risoluzione del contratto;

accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente



richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono presentate e sottoscritte da tutti soggetti interessati costituenti il concorrente.

Alle imprese che hanno depositato domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto (Art. 110, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016). Pertanto:

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 della medesima Legge Fallimentare, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Ai sensi del co. 5 dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 6 del medesimo art. 110.

Ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi del co. 6 dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, gli operatori economici ammessi a procedura di concordato possono concorrere anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non



rivestano la qualità di mandatari e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

28.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.5 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART. 29 CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA “B” OFFERTA ECONOMICA

PER PRESENTARE L'OFFERTA ECONOMICA IL CONCORRENTE DOVRÀ:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

Compilare il *form on line* della procedura;

Scaricare sul proprio pc il documento “**offerta economica**” generato dal sistema;

Firmare digitalmente il documento “**offerta economica**” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

Inserire nel sistema il documento “**offerta economica**” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti/interessati.

La busta elettronica “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica.

29.1 Busta “B” OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale unico e fisso che verrà applicato, ai fini dell'individuazione del corrispettivo contrattuale, all'importo posto a base di gara .



Il ribasso dovrà essere espresso con un **massimo due cifre decimali**; in ipotesi di indicazione di decimali in numero superiore si procederà con il troncamento a partire dal terzo decimale, senza alcun arrotondamento.

A pena di esclusione:

► Nell’offerta economica i concorrenti devono indicare, nell’apposito spazio “**costi della sicurezza afferenti all’impresa**”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del Codice.

Tali costi della sicurezza afferenti all’impresa non possono essere pari a “zero”.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta.

► **Inoltre nell’offerta economica i concorrenti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, devono indicare, nell’apposito spazio “costi della manodopera”, il costo della manodopera.**

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o alternative o quelle espresse in modo indeterminato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso percentuale, ai fini della formazione della graduatoria si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.



Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, **l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.**

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice l'offerta presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è inammissibile. Il sistema telematico non permette pertanto di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine.

ART. 30 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta il fatto che:

I - Il soggetto concorrente:

incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del Codice ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;

non sia in possesso dei **criteri di selezione di cui di cui all'art. 83 del Codice previsti nella presente procedura di gara;**

anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;

abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, del Codice;

abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, del Codice, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;

abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, del Codice, quale impresa consorziata, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, del Codice;

II - La domanda di partecipazione:

manchi;

sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;



non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;

non sia firmata digitalmente;

non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti;

sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti:

non contenga l'indicazione delle quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dal presente disciplinare;

risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione ;

III – Il Documento di gara unico europeo (DGUE):

manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che, ai sensi del presente disciplinare di gara, risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee a permettere la verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione;

evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici cui è riferito, di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice o ai sensi della vigente normativa in materia;

non sia sottoscritto con firma digitale;

IV – In ipotesi di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, l'atto costitutivo:

manchi;

non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 48 del Codice;

non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;



V – La Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa consorziata di cui al MODELLO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/Dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi”:

manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45 del Codice. 50/2016;

risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni nello stesso contenute;

sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa consorziata;

non sia sottoscritta con firma digitale;

sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa consorziata.

VI - In caso di avvalimento:

- la “Scheda avvalimento art 89”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al MODELLO “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO”

manchi, anche solo per una delle imprese ausiliarie indicate nel DGUE;

risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni nello stesso contenute;

sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;

non sia sottoscritta con firma digitale;

manchi l’impegno, nei confronti dell’operatore economico concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, risorse e mezzi di cui è carente lo stesso concorrente e/o le medesime risorse e mezzi non siano espressamente e compiutamente individuati;

sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria.

- Il contratto di avvalimento

non sia stato prodotto l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti del contratto oppure la copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, come da richiesta riportata al paragrafo relativo all’avvalimento della presente Disciplina;



ovvero il contratto di avvalimento non riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente tutti gli elementi del contratto richiesti al paragrafo relativo all'avvalimento della presente Disciplinare.

VII – la Scheda ausiliaria art. 110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi del presente disciplinare) **contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al MODELLO “Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria di concorrente concordato preventivo ex art. 110 comma V:**

manchi;

risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nello stesso modello;

sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, del Codice;

non sia sottoscritta con firma digitale;

sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;

non preveda espressamente l'impegno nei confronti dell'operatore economico concorrente e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la sottoscrizione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che le cause di non abilitazione inerenti la documentazione amministrativa di cui al punto A) del presente disciplinare individuano ipotesi di “irregolarità essenziali” ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, che possono essere sanate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

ART. 31 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura delle buste virtuali e la verifica del loro contenuto avverrà mediante utilizzo della piattaforma elettronica START, in modalità telematica a cura dell'Organo di verifica (Ufficio competente). Il sistema tratterà le fasi dell'apertura che saranno visibili agli operatori.

FASE 1 - SEDUTA TELEMATICA DELL'ORGANISMO DI VERIFICA



La Stazione Appaltante:

- 1) procede con l'apertura della busta A Documentazione Amministrativa ed esamina la documentazione ivi contenuta;
- 2) procede con la verbalizzazione delle attività svolte, relazionandosi con il Dirigente responsabile, attiva ove necessario il soccorso istruttorio, non abilita i concorrenti che devono integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni, in attesa della conclusione della procedura di soccorso istruttorio, e abilita i concorrenti ammessi alla gara.
- 3) comunica al Dirigente competente della Stazione appaltante, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti, i risultati dell'attività svolta.

Il giorno in cui si procederà all'apertura delle buste virtuali amministrative sarà comunicata ai concorrenti a mezzo comunicato START.

FASE 2 - SEDUTA TELEMATICA DI APERTURA BUSTE ECONOMICHE

Dopo che la prima fase di gara (verifica e valutazione della documentazione amministrativa) si è conclusa, la SA procede come segue:

- 1) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
- 2) propone all'organo competente della stazione appaltante l'esclusione delle offerte economiche irregolari;
- 3) propone all'organo competente della stazione appaltante l'esclusione automatica delle offerte economiche che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 120/2020;
- 4) procede con la formulazione della graduatoria.

ART. 32 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 1, 2-bis e 3-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 120/2020, trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte economiche che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di



anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, allorché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti non accettabile per anomalia, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni scritte, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni ai fini della produzione delle giustificazioni.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ove lo ritenga necessario, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'organo competente della stazione appaltante, sulla base delle determinazioni del RUP, decide in merito all'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART.33 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.



verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di necessità sottesa all'interesse pubblico di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) della Legge n. 120/2020.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.



All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:

garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;

polizza assicurativa;

nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008, le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;

eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008

il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del D.lgs. n. 81/2008;

nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice;

quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Garanzia definitiva, art. 103 d.lgs. 50/2016

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva d'importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva intestata all'operatore economico stesso nella quale risulti l'oggetto, il CIG e, in caso di partecipazione in forma plurima, gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario.

La garanzia fideiussoria deve:

essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio



1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Polizza Assicurativa, art. 103 co. 7 d.lgs. 50/2016

L'esecutore del contratto è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "**Contractors All Risks**" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00). La somma assicurata definita è superiore all'importo contrattuale data la natura delle prestazioni e dei luoghi di esecuzione. La somma assicurata deve:

- prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.



La garanzia assicurativa di Responsabilità Civile per danni causati a Terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro € 1.000.000,00= (unmilione/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente accordo quadro, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di



stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 34 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa generale relativa al trattamento dei dati personali.

L'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto della partecipazione alla presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

Il Dirigente

dott. Massimo Benedetti